

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Verbale di conciliazione sindacale ed invalidazione.

Anche i verbali di conciliazione sindacale possono essere invalidati laddove inficiati nella legittimità dell'assistenza sindacale per mancanza di requisiti quali la correttezza ed effettività della funzione.

Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, sentenza del 17.1.2014

...omissis...

La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza è stata decisa come da separata motivazione e dispositivo da allegarsi al presente verbale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nel testo come sostituito dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 conv. in L. 6 agosto 2008 n. 133.

Il ricorso è inammissibile vista l'intervenuta sottoscrizione in data 23.10.2010 di verbale di conciliazione redatto ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c. nel quale l'odierno ricorrente espressamente ha rinunciato ad ogni pretesa, anche risarcitoria ex artt. 2043, 2087, 2049 e 2059 c.c., nei confronti dell'odierna convenuta.

Come noto rinunce e transazioni ex art. 2113 c.c. sono atti che restano claudicanti per sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla data della rinuncia o transazione. Tale regola trova la propria eccezione nelle rinunce e transazioni trasfuse in un accordo sindacale che, in forza dell'art. 2113, comma terzo, c.c. sono e restano inoppugnabili. Di recente la Corte di Cassazione ha statuito il principio secondo cui anche i verbali di conciliazione

sindacale possano essere invalidati laddove inficiati nella legittimità dell'assistenza sindacale per mancanza di requisiti quali la correttezza ed effettività della funzione (per tutte, Cassazione n. 13817 del 22/5/08 e in precedenza Cassazione 12858/03). Tale profilo tuttavia non è neppure in contestazione in questa sede.

Solo con le note conclusionali, anche se con una formulazione non molto chiara ed esplicita, la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'accordo sindacale per un vizio del consenso, facendo presente di aver peraltro impugnato l'accordo con atto stragiudiziale del 21.03.2011.

Rileva il Giudice, tuttavia, che tale azione di annullamento è una domanda del tutto nuova e diversa rispetto a quella contenuta nel ricorso e, viste le note e precise scadenze del rito lavoro, è preclusa al vaglio di questo Giudice.

Giusti motivi consigliano la compensazione delle spese di lite.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese di lite.

Così deciso in Potenza, il 17 gennaio 2014.

Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 201